



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 15/12/2011

COMUNE DI MARUGGIO

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESPROPRI E LL. PP.

Omissis

DECRETA

1. Di approvare l'indennità d'espropriazione provvisoria dell'area interessata dai lavori sopra citati, meglio evidenziata nella planimetria catastale, che si allega al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale, di proprietà della seguente ditta proprietaria:

- ARNO' Caterina nata a Manduria il 25/10/1946 ed ivi residente, alla via Matteo Bianchi, 53, cod. fisc. RNA CRN 46R65 E882T, terreno sito nel Comune di Maruggio, riportato in N.C.T. al foglio di mappa 34, p.lla 421 della superficie catastale di are 27.25, superficie da espropriare mq. 440, indennità d'espropriazione provvisoria da corrispondere alla ditta proprietaria euro 12.056,00.

2. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente decreto e di notificarlo alla ditta proprietaria.

3. Nei trenta giorni successivi alla notificazione del presente provvedimento, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante la condivisione della determinazione della indennità di espropriazione, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 45 comma del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante l'immissione in possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

5. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica della determinazione dell'indennità d'espropriazione, documentazione

comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'indennità ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni.

6. L'Amministrazione Comunale ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, sarà emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e sarà effettuata l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato motivo di addivenire alla stipula.

7. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione, la determinazione dell'indennità d'espropriazione si intende non concordata. L'Amministrazione Comunale dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa DD. PP., della somma senza le maggiorazioni di cui all'art. 45. Effettuato il deposito, si procederà all'emissione del decreto d'esproprio ed alla sua esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
Espropri e LL. PP.
Geom. Antonio Curri